



**MASSIMO TESSER**  
DOTT. COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

**LUIGI SERRAGLIO**  
DOTT. COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

**NICOLETTA GALLINA**  
DOTT. COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

PARTES LEGAL

**STEFANO VECCHIATO**  
AVVOCATO

ANDREA ZAMPROGNO  
AVVOCATO STABILITO  
ABOGADO  
PROCURATORE SPORTIVO FIFA

LISA FAVERO  
AVVOCATO

SILVIA FURLAN  
AVVOCATO

LEONARDO BRIAN  
ABOGADO  
(SEDE DI BARCELONA)

AREA COMMERCIALISTI

MICHELA ZANETTI  
DOTT. AREA FISCALE

CARMEN TONELLO  
RAG. AREA FISCALE

FRANCESCO FERRARESE  
DOTT. AREA SOCIETARIA

ELENA TESSER  
RAG. AREA CONTABILE

ALESSIA SCANDIUZZI  
RAG. AREA CONTABILE

FEDERICA SPAGNOLO  
RAG. AREA CONTABILE

MICHELA FENU  
RAG. AREA CONTABILE

AREA INTERNAZIONALIZZAZIONE

FLAVIA RAMELLA  
EXPORT MANAGER

GIULIO GIAI  
EXPORT MANAGER

GIOVANNI PECORARI  
EXPORT MANAGER

AREA INNOVAZIONE

GIORGIA FAVARO  
DOTT.SSA AREA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

AREA AMMINISTRATIVA

KATY MATTAROLLO  
RAG. AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

OF COUNSEL:

VITO PAPA  
DOTT. MARKETING STRATEGICO  
(SEDE DI TREVISO)

**D.L. N.73 “SOSTEGNI BIS” – ALTRE NOVITÀ**

Gentili Clienti,  
riprendiamo l'esame del Decreto Legge n.73 “Sostegni-bis” esaminando alcune delle novità contenute del decreto stesso. Il Decreto istituisce e innalza alcuni fondi a sostegno di settori in difficoltà a causa del Covid e rinvia ad appositi decreti attuativi dei vari ministeri di competenza i vari sostegni.

**FONDO SOSTEGNO ATTIVITÀ ECONOMICHE CHIUSE**

Per favorire la continuità delle attività economiche per le quali è stata disposta tra l'1.1.2021 e la data di conversione del Decreto in esame la chiusura per un periodo complessivo di almeno 4 mesi, è istituito il “Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse”, con una dotazione di € 100 milioni per il 2021.

Un decreto del MEF indicherà:

- beneficiari / ammontare dell'aiuto. La determinazione avviene tenendo conto delle misure di ristoro già adottate nonché dei contributi a fondo perduto concessi dal c.d. “Decreto Sostegni” e dal c.d. “Decreto Sostegni-bis”;
- modalità di erogazione del beneficio al fine di garantire il pagamento entro i successivi 30 giorni.

**AGEVOLAZIONI TARI**

Per il 2021, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie / restrizioni nell'esercizio delle attività, è istituito un fondo con una dotazione di € 600 milioni, finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una **riduzione della TARI**.

**MISURE A SOSTEGNO DEL SETTORE TURISTICO**

Il Decreto Sostegni-bis incrementa di € 150 milioni il fondo istituito dal “Decreto Rilancio” al fine di sostenere le agenzie viaggi / tour operator / imprese turistico-ricettive / guide / accompagnatori turistici / imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, esercenti, mediante autobus scoperti, le attività di trasporto terrestri di passeggeri in aree urbane e suburbane (codice 49.31.00), a seguito delle misure di contenimento COVID-19.

**“TAX CREDIT VACANZE”**

Il c.d. “bonus vacanze” / “tax credit vacanze”, utilizzabile (una sola volta) dall'1.7.2020 al 31.12.2021 a favore dei nuclei familiari con ISEE non superiore a € 40.000, per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale da imprese turistiche ricettive / agriturismi / Bed & Breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività turistico ricettiva, è ora **esteso alle agenzie viaggi / tour operator**.



### **RIQUALIFICAZIONE / MIGLIORAMENTO ALBERGHI**

Il credito d'imposta per la riqualificazione / miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere, riconosciuto nella misura del 65% per i 2 periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2019 (in generale, per il 2020 e 2021) è **prorogato** da 2 a **3 periodi d'imposta** e quindi il credito **spetta anche per il 2022** (per tale anno la dotazione ammonta a € 100 milioni).

Tra i possibili beneficiari sono ricompresi anche:

- le strutture che svolgono attività agrituristica di cui alla Legge n. 96/2006 e pertinenti norme regionali;
- gli stabilimenti termali;
- le strutture ricettive all'aria aperta.

### **NOVITÀ IN MATERIA DI RISCOSSIONE**

Il legislatore ha disposto:

- **la proroga dal 30.4 al 30.6.2021** della sospensione dei versamenti delle somme derivanti da cartelle di pagamento / avvisi di accertamento esecutivi, ecc., con la conseguenza che gli stessi dovranno essere effettuati entro il 31.7.2021;
- **la sospensione:**
  - della notifica di nuove cartelle di pagamento, afferenti i carichi affidati sia prima dell'inizio del periodo di sospensione, sia durante tale periodo;
  - delle attività di recupero, anche coattivo, dei carichi (avvisi di accertamento esecutivi / avvisi di addebito / atti esecutivi e ruoli / cartelle di pagamento) già scaduti prima del periodo di sospensione, con "congelamento" degli interessi di mora durante la sospensione.

L'Agenzia conferma che il contribuente può richiedere la rateizzazione della somma dovuta, presentando una specifica domanda entro il 31.07.2021.

La stessa Agenzia conferma che con riguardo all'annullamento automatico dei debiti fino a € 5.000, è necessario attendere lo specifico decreto del MEF.

### **BONUS SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE**

É **esteso anche al 2021** il credito d'imposta c.d. "Bonus Sponsorizzazione" **pari al 50% degli investimenti effettuati** a favore delle imprese / lavoratori autonomi / enti non commerciali che effettuano **investimenti in campagne pubblicitarie**, incluse sponsorizzazioni, **nei confronti di:**

- leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche o società sportive professionistiche. In sede di conversione è stato previsto che il credito in esame spetta anche per gli investimenti effettuati nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline paralimpiche;
- società / associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici che svolgono attività sportiva giovanile (l'effettuazione di tale attività deve essere certificata dal soggetto). In sede di conversione il credito è stato esteso anche agli investimenti effettuati nei confronti di società / associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi paralimpici.



Il beneficio è **escluso** per gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni **nei confronti dei soggetti che applicano il regime forfetario** di cui alla Legge n. 398/91.

L'investimento deve essere di **importo complessivo non inferiore a € 10.000** e rivolto ai soggetti con ricavi 2019 almeno pari a € 150.000 e fino ad un massimo di € 15 milioni.

Il bonus in esame spetta:

- a condizione che i pagamenti siano effettuati con sistemi di pagamento tracciati;
- le società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche, devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile;
- nel limite massimo complessivo di spesa pari a € 90 milioni. In caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse lo stesso viene ripartito tra i beneficiari in misura proporzionale a quanto potenzialmente spettante, con un limite individuale per soggetto pari al 5%.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24, previa apposita domanda al Dipartimento dello Sport.

### MISURE DI SOSTEGNO SETTORE SPORTIVO

È introdotto **per il 2021**, un contributo a fondo perduto, con una dotazione di € 56 milioni, a favore delle società sportive professionistiche e società / associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e paralimpici, a ristoro delle spese sanitarie per l'effettuazione di test di diagnosi COVID-19.

Il beneficio **non spetta** alle società sportive professionistiche con un valore della produzione 2020 **superiore a € 100 milioni**.

Le disposizioni sono demandate ad uno specifico DPCM.

### SOSTEGNO ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

**Per il 2021** è incrementato di € 180 milioni il "*Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche*" destinato sotto forma di contributi alle associazioni / società sportive dilettantistiche che hanno sospeso l'attività sportiva.

Le disposizioni attuative sono demandate ad uno specifico DPCM.

### SOSTEGNO LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE

È **prorogata** dal 30.6.21 **al 31.12.2021** la concessione da parte di SACE SpA, di **garanzie** a favore di banche / istituzioni finanziarie nazionali e internazionali / altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese con sede in Italia colpite dall'emergenza COVID-19 "Decreto Liquidità". Ora è previsto che per i finanziamenti di **durata non superiore a 6 anni** o del maggior termine di **10 anni**, le garanzie sono rilasciate entro il **31.12.2021**, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento fino a 36 mesi.

Previa notifica e autorizzazione dell'UE, la durata massima dei finanziamenti è **augmentata a 10 anni**.

Su richiesta, i finanziamenti già garantiti da SACE SpA (con durata non superiore a 6 anni) possono essere:

- **estesi fino ad una durata massima di 10 anni;**
- **sostituiti con nuovi finanziamenti aventi una durata fino a 10 anni.**



## FONDO GARANZIA PMI

E' previsto che **fino al 31.12.2021** per le operazioni finanziarie con **durata fino a 72 mesi**, ovvero con durata fino a **120 mesi**, la **percentuale di copertura della garanzia diretta** è pari al 90%, previa autorizzazione UE.

Previo notifica e autorizzazione UE, il limite di durata delle **nuove** operazioni finanziarie garantibili dal Fondo è **umentata a 120 mesi**.

Per le operazioni finanziarie già garantite dal Fondo (aventi durata non superiore a 72 mesi), in caso di prolungamento della durata dell'operazione, può essere richiesta la **pri estensione della garanzia**, fermo restando il periodo massimo di 120 mesi di durata dell'operazione finanziaria.

**Fino al 31.12.2021**, previa autorizzazione della Commissione UE, sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura al 100% sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito a favore di PMI e di persone fisiche esercenti attività d'impresa / arti o professioni, di associazioni professionali e di società tra professionisti nonché di persone fisiche esercenti attività finanziarie e assicurative la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19.

A seguito delle modifiche apportate, **a decorrere dall'1.7.2021** la copertura del fondo si riduce dal 100% **al 90%**. È inoltre previsto che a decorrere dalla medesima data, per i finanziamenti con copertura al 90%, può essere applicato **un tasso di interesse diverso** da quello già applicato.

## NOTE DI VARIAZIONE E PROCEDURE CONCORSUALI

E' "ripristinata" la possibilità di **anticipare l'emissione della nota di credito in caso di mancato incasso del corrispettivo**, in tutto o in parte, da parte dell'acquirente / committente:

- a partire **dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato ad una procedura concorsuale o dalla data del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti**;
- a causa di procedure esecutive rimaste infruttuose.

L'obbligo di procedere all'annotazione della nota di credito non trova applicazione in presenza delle predette procedure concorsuali.

Il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data:

- della sentenza dichiarativa del fallimento;
- del Provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
- del Decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
- del Decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

In caso di **successivo pagamento**, in tutto o in parte, **del corrispettivo** da parte dell'acquirente / committente è richiesta l'emissione di una nota di debito, e all'acquirente / committente (salvo il caso delle predette procedure concorsuali) che ha annotato la nota di credito, "restituendo" l'IVA all'Erario, è concesso di detrarre l'IVA corrispondente alla nota di variazione in aumento.

Le nuove disposizioni si applicano alle procedure concorsuali **avviate a partire dal 26.5.2021**.



### CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

La Legge n. 178 "Finanziaria 2021" ha previsto il riconoscimento di specifici crediti d'imposta, utilizzabili in compensazione nel mod. F24, per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nel periodo 16.11.2020 - 31.12.2022.

Al comma 1059 prevede un credito d'imposta in misura del 10% / 6% sull'acquisto di beni strumentali nuovi "generici" ossia diversi da quelli di cui alle Tabelle A e B, che può essere utilizzato in un'unica soluzione dai contribuenti con ricavi / compensi inferiori a € 5 milioni, mentre i contribuenti con ricavi / compensi pari o superiori a tale importo, devono utilizzare il credito d'imposta in 3 rate annuali.

Con l'aggiunta del nuovo comma 1059-bis la **possibilità di utilizzare in un'unica soluzione** tale credito d'imposta viene **estesa anche a i contribuenti con ricavi / compensi pari o superiori a € 5 milioni** per gli investimenti nei predetti **beni materiali "generici" effettuati nel periodo 16.11.2020 - 31.12.2021**.

Si rammenta che l'utilizzo del credito in compensazione è possibile **a partire dall'esercizio di entrata in funzione dei beni**.

### AUMENTO LIMITE ANNUO CREDITI COMPENSABILI TRAMITE IL MOD. F24

È **umentato, per il 2021, a € 2 milioni** il limite annuo dei crediti d'imposta / contributi compensabili mediante mod. F24, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale.

### BONUS PUBBLICITÀ

Il Decreto Sostegni-bis:

- conferma che **per il 2021 e 2022** il c.d. "Bonus pubblicità" è concesso, alle imprese / enti non commerciali / lavoratori autonomi nella **misura unica del 50%** degli investimenti effettuati;
- incrementa a € 90 milioni il limite massimo di spesa per ciascun anno, destinando:
  - o € 65 milioni, a favore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali **quotidiani e periodici, anche online**;
  - o € 25 milioni, a favore degli investimenti pubblicitari effettuati su **emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali**, non partecipate dallo Stato.

A decorrere dal 2023 il tetto di spesa del bonus è ridotto a € 45 milioni per ciascun anno.

Il bonus in esame è soggetto ai limiti della normativa UE sugli Aiuti di Stato "de minimis" e al rispetto del limite del tetto di spesa (stanziamento annuale) distinto per i predetti "canali" di investimento.

I soggetti interessati devono presentare, nel periodo 1.3 – 31.3.2021 di ciascun anno, un'istanza telematica contenente i dati relativi agli investimenti effettuati / da effettuare (a carattere "prenotativo").

Successivamente gli stessi devono inviare la dichiarazione degli investimenti effettuati nell'anno.

**Per il 2021**, la presentazione della predetta istanza può essere effettuata nel **periodo 1.9 - 30.9.2021**.

Le istanze presentate nel periodo 1.3 - 31.3.2021 sono comunque **valide**.



### AGEVOLAZIONI ACQUISTO “PRIMA CASA”

Sono introdotte agevolazioni ai fini delle imposte indirette per l’acquisto della “prima casa” da parte di soggetti che:

- non hanno ancora compiuto 36 anni nell’anno del rogito;
- hanno un ISEE non superiore a € 40.000 annui.

Tali soggetti sono esonerati dal pagamento:

- dell’imposta di registro;
- delle imposte ipotecaria e catastale.

L’agevolazione si applica agli:

- atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case”, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1 - A8 - A9;
- atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà / usufrutto / uso e abitazione relativi alle stesse.

In caso di acquisto della “prima casa” soggetto ad IVA, agli acquirenti (che non hanno ancora compiuto i 36 anni nell’anno in cui l’atto è stipulato), è riconosciuto un **credito d’imposta di ammontare pari all’IVA corrisposta**, che può essere utilizzato:

- in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti / denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
- in diminuzione dell’IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente all’acquisto;
- in compensazione nel mod. F24.

Il credito d’imposta in esame **non dà luogo a rimborsi**.

I **finanziamenti** erogati per l’acquisto / costruzione / ristrutturazione di immobili ad **uso abitativo** per i quali:

- ricorrono le predette condizioni (non aver compiuto 36 anni e ISEE non superiore a € 40.000);
- la sussistenza degli stessi risultati nell’atto di finanziamento;

**sono esenti dall’imposta sostitutiva** delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle **tasse sulle concessioni governative**, prevista in ragione dello 0,25% dall’art. 18, DPR n. 601/73.

Le predette disposizioni si applicano agli **atti stipulati** nel periodo **26.5.2021 - 31.6.2022**.

In caso di insussistenza / decadenza delle condizioni e dei requisiti per beneficiare delle agevolazioni in esame, verranno recuperate le imposte dovute con le relative sanzioni e interessi.

Lo Studio rimane a disposizione per chiarimenti e informazioni.

STUDIO PARTES